



## TRIBUNALE DI PISA

## ORDINANZA EX ARTT. 700 E 669 SEXIES CPC

Il Tribunale

in composizione monocratica, sul ricorso proposto da [REDACTED]  
[REDACTED], assistita dall'avv. Giovanni Longo, nei confronti di [REDACTED]  
[REDACTED], in persona del legale rappresentante, assistita dall'[REDACTED]  
[REDACTED]

letti gli atti, sciolta la riserva assunta all'esito dell'udienza in data  
1.2.2007,

## OSSERVA

Con ricorso depositato in data 4.12.2006, la sig. [REDACTED]  
instaurava, di fronte al Tribunale di Pisa, giudizio ex art. 700 CPC  
nei confronti di [REDACTED]. Esponeva la ricorrente che, essendo  
titolare della linea telefonica fornita dall'odierna resistente a servizio  
dell'alloggio sito in [REDACTED] via [REDACTED], presso la quale la  
stessa abitava unitamente a terzi, aveva rilevato, a decorrere dal  
giugno 2006, ripetute interruzioni del servizio, ogni volta ripristinato  
con ritardo rispetto alle prescrizioni contrattuali: esponeva altresì  
che, interrottasi nuovamente la linea telefonica dal novembre 2006  
fino alla data del ricorso e mancando alcun intervento riparatorio da  
parte dell'odierna resistente, risultavano sussistenti i requisiti ex art.

700 CPC, essendo la [REDACTED] obbligata a provvedere alla riparazione dei guasti entro i termini stabiliti dalle Condizioni Generali di Abbonamento e ricorrendo il grave pregiudizio costituito dall'impossibilità di comunicare con terzi da una zona scarsamente abitata nel periodo invernale e inadeguatamente coperta dal servizio di telefonia mobile. Pertanto, chiedeva la ricorrente l'emissione, nei confronti dell'odierna resistente, dell'ordine di provvedere alla riparazione della linea telefonica, con vittoria di spese.

Costitutosi il contraddittorio, l'odierna resistente rilevava che la riparazione era stata effettuata fin dal 15.12.2006, con conseguente cessazione della materia del contendere, e che, comunque, era sempre stato provveduto, seppure con qualche ritardo, agli interventi richiesti, non sussistendo il requisito del *periculum in mora*, posto che la linea telefonica era a servizio di un'abitazione destinata a dimora temporanea e che il disservizio poteva essere agevolmente ovviato a mezzo della telefonia mobile. Pertanto, chiedeva la resistente, in via principale, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.

All'udienza dell'1.2.2007, la ricorrente dava atto che la richiesta riparazione era stata effettuata in data 18.12.2006 e limitava la

domanda alla condanna dell'odierna resistente al pagamento delle spese.

◆  
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, deve essere osservato che, risultando avvenuta, seppure dopo l'instaurazione del presente procedimento, la riparazione della linea telefonica a servizio dell'alloggio di proprietà della ricorrente, quest'ultima non ha più alcun concreto interesse all'emanazione del richiesto provvedimento giudiziale.

Stante la soccombenza, l'odierna resistente va condannata al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo. E in effetti, la predetta soccombenza sussiste virtualmente: al riguardo, deve essere tenuto presente che, risultato pacifico il requisito del *fumus boni juris*, stante l'avvenuta inosservanza, sostanzialmente ammessa dalla stessa resistente, dei termini contrattuali stabiliti per l'eliminazione dei lamentati guasti, anche il presupposto del *periculum in mora* deve essere ritenuto verificato, ove si consideri che il pregiudizio consistente nell'impossibilità di comunicare con terzi si reitera giorno dopo giorno, progressivamente aggravandosi ed essendo suscettibile di attenuazione soltanto a mezzo della stipulazione di autonomi contratti di telefonia mobile, i quali, oltre a rendere necessario l'acquisto di un apparato cellulare, impongono vincoli

obbligatorie che la ricorrente aveva inteso non assumere. Né veritiera risulta la circostanza, allegata dall'odierna resistente, secondo cui l'alloggio sia adibito a dimora saltuaria: al riguardo, va rilevato che risulta in atti che il predetto alloggio sia residenza anagrafica di un soggetto, al quale la ricorrente ha messo a disposizione la linea telefonica.

Non va fissato alcun termine per la proposizione della causa di merito, posto che, a prescindere dalla considerazione che il presente procedimento non è stato definito con un provvedimento di accoglimento del ricorso, comunque, la fissazione del predetto termine è esclusa, ex art. 669 octies CPC, per l'ipotesi, quale la presente, dell'instaurazione di un procedimento ex art. 700 CPC.

PQM

- a) dichiara la cessazione della materia del contendere nella causa instaurata dalla ricorrente [redacted] nei confronti della resistente [redacted], in persona del legale rappresentante;
- b) condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese liquidate in Euro [redacted] per diritti e onorari, oltre al rimborso forfettario, agli accessori di legge e a Euro [redacted] per spese esenti.

Si comunichi.